

Codice A1715A

D.D. 18 settembre 2026, n. 878

Articolo 2 L. 157/1992. Articolo 13 Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026. Determinazioni dirigenziali n. 805 del 19 agosto 2026 e n. 817 del 28 agosto 2026. Revoca della sospensione temporanea dell'attività venatoria per la tutela della fauna a causa dell'emergenza incendi nelle aree interessate.



ATTO DD 878/A1715A/2026

DEL 18/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Articolo 2 L. 157/1992. Articolo 13 Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026. Determinazioni dirigenziali n. 805 del 19 agosto 2026 e n. 817 del 28 agosto 2026. Revoca della sospensione temporanea dell'attività venatoria per la tutela della fauna a causa dell'emergenza incendi nelle aree interessate.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-2646/2026/XII del 09 giugno 2026 con cui è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2026/2027 e le relative istruzioni operative supplementari;

visto l'art. 2 della legge nazionale 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che stabilisce che *"L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole."*

Visto l'art. 19 della legge nazionale 157/1992 che recita *" 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità."* ;

visto l'art. 13, comma 5 bis. che così sancisce: *"La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992 , per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità"*;

vista la legge nazionale 353/ 2000 art. 10, che dispone quanto segue *"Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco*

nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.“;

visto l'art. 7 punto o) della deliberazione della Giunta regionale n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. (“Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”) con la quale si stabilisce che rientra nei compiti del Comitato di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la possibilità di proporre alla Giunta regionale la sospensione anche solo temporanea della caccia in deroga al calendario venatorio;

considerato che la Giunta regionale con deliberazione n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026 ha, tra l'altro, deliberato:

"- di disporre, ai sensi del sopracitato articolo 13 comma 5bis della legge regionale n. 5/2018, di sospendere temporaneamente l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027 in tutto il territorio dei comuni di Cravagliana e Premosello – Chiovenda;

- di demandare al Dirigente del Settore “Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura”, stante l'urgenza della situazione e l'evolversi continuo del fenomeno, di individuare, con apposito provvedimento anche sulla base delle segnalazioni o richieste formulate dagli ATC/CA, come disposto dalla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con la DGR n. 6-1013 del 22 aprile 2025, le eventuali ulteriori sospensioni in aree interessate dagli incendi e di provvedere alla relativa revoca, ivi compresa la revoca riferita alla sospensione di cui al presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”;

considerato che, in attuazione della sopracitata deliberazione, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo - Settore conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - ha disposto con provvedimenti n. 805 del 19 agosto 2026 e n. 817 del 28 agosto 2026 di sospendere temporaneamente l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 punto 2 L. 157/92, dall'art. 19 L. 157/92, nonché dall'art. 13 della legge regionale 5/2018 nei sottoindicati comuni come di seguito specificato:

- in tutto il territorio comunale, nei comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola e Portula, ricadenti nel territorio della Provincia di Biella e nel Comune di Postua, ricadente in Provincia di Vercelli;

- in tutto il territorio comunale, nei comuni di Mornese e Casaleggio Boiro ricadenti nel territorio della Provincia di Alessandria e nei Comuni di Pallanzeno, Calasca-Castiglione e Piedimulera ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

considerato che le condizioni meteo-climatiche e ambientali attuali, a seguito delle mutate condizioni meteorologiche, non presentano più i fattori di rischio precedentemente riscontrati e che la fase emergenziale legata agli eventi relativi agli incendi è da ritenersi conclusa;

considerato, conseguentemente, che si è provveduto con nota del 15 settembre 2026 a richiedere alle Province interessate, agli ATC E CA interessati, ai Sindaci dei Comuni e al Comando Regione Carabinieri Forestali, di eventualmente evidenziare elementi per mantenere il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria;

vista la richiesta di alcune associazioni venatorie di revocare la sospensione dell'attività venatoria a seguito delle mutate condizioni metereologiche;

viste, altresì, le richieste di riapertura dell'attività venatoria formalizzate dal Comprensorio Alpino CA VC1 e CA BI1 e dell'Ambito territoriale ATC AL4, che evidenziano la cessazione delle condizioni per le quali si era proceduto all'adozione del provvedimento in questione.

Preso atto che la Provincia di Vercelli ha espresso parere favorevole alla revoca della sospensione e le Province del VCO, di Alessandria e di Biella hanno comunicato che non si rilevano elementi ostativi al provvedimento di revoca della citata sospensione.

Ritenuto pertanto che non vi siano più gli elementi d'urgenza che avevano indotto la Giunta Regionale a sospendere temporaneamente la stagione venatoria in tutto il territorio dei comuni di Cravagliana e Premosello – Chiovenda.

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività venatoria precedentemente disposti con la deliberazione della Giunta Regionale e con le successive determinazioni dirigenziali come sopra riportate;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- l'articolo 13 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";
- l'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026;
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 agosto 2026, n. 1-2983;

DETERMINA

- di revocare quanto deliberato con DGR n. 8-2875/2026/XII del 27 luglio 2026, relativamente alla sospensione temporanea dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027 nei comuni di Cravagliana e Premosello – Chiovena;

- di revocare le sospensioni temporanee dell'attività venatoria stabilite con le determinazioni dirigenziali n. 805 del 19 agosto 2026 e n. 817 del 28 agosto 2026;

- di confermare che resta in ogni caso fermo il divieto di esercizio dell'attività venatoria nei terreni percorsi da incendi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Province di Alessandria, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, agli Ambiti territoriali di Caccia e Comprensori Alpini interessati.

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini dovranno dare immediata comunicazione del presente provvedimento a tutti i cacciatori che esercitano l'attività venatoria all'interno degli istituti venatori come sopra individuati.

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto